

**Regolamento Elettorale e Assembleare
Rinnovo delle cariche di ottobre 2023
RAAI REGISTRO ATTRICI ATTORI ITALIANI**

Documento approvato in data 9 ottobre 2023 dal Consiglio Direttivo RAAI

Art.1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità operative di elezione e di eventuale surroga dei componenti degli Organi dell'Associazione, sulla base dei principi generali definiti nello Statuto Associativo. Il presente regolamento disciplina l'elezione diretta da parte dell'Assemblea dei Soci del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; nonché l'elezione indiretta del (o dei) Vice Presidente, del Segretario Generale, del Tesoriere, del Portavoce e del Presidente del Collegio dei Probiviri, che si svolgeranno durante la prima riunione, rispettivamente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Il presente regolamento integra e/o corregge gli articoli del previgente Regolamento.

Art. 2 – Indizione delle elezioni

Entro 18 giorni dalla scadenza delle cariche sociali, il Comitato Direttivo, convoca l'Assemblea per le elezioni alle cariche sociali (di seguito "Assemblea Elettiva"), fissando il giorno, l'ora e il luogo.

Art. 3 – Diritto di voto e Soci eleggibili

Possono partecipare alle operazioni di voto (attivo e passivo) tutti i Soci maggiorenni iscritti da almeno sei mesi e in regola con il pagamento della quota sociale all'apertura delle operazioni di voto.

I soci eleggibili devono godere il pieno esercizio dei diritti civili.

I soci eleggibili non devono:

- a. ricoprire cariche sociali in altre Associazioni nell'ambito della medesima materia;
- b. aver riportato sentenze di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- c. aver riportato condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 4 – Formulazione delle candidature

Coloro che, in possesso del diritto di voto, intendano presentare la propria candidatura sono tenuti a notificare tale intenzione entro 7 giorni prima del giorno di votazione, con idonei mezzi (per corrispondenza o preferibilmente via email) al Presidente e/o al Segretario Generale, che provvederanno a informare delle candidature ricevute tutti i Soci dell'Associazione e i componenti degli Organi interessati. Per la candidatura a Presidente è necessario aver già ricoperto precedentemente cariche elettive nell'Associazione.

Il Presidente, prima dell'apertura del Seggio elettorale, provvederà a stilare le liste dei candidati a Presidente, al Consiglio direttivo e al Collegio dei Probiviri, indicando ciascun candidato per organo da eleggere in ordine alfabetico con Cognome - Nome - Luogo e Data di Nascita, e ad inviarle preventivamente ai Soci dell'Associazione.

Art. 5 – Seggio (Commissione) elettorale

Il Presidente, sentita l'Assemblea, provvede a nominare un Seggio (Commissione) elettorale, composto da almeno 3 Soci, di cui un Presidente e due Membri Scrutatori, eletti a maggioranza relativa dai presenti all'Assemblea fra i Soci presenti aventi diritto di voto, con esclusione di coloro che ricoprono all'atto della votazione una delle cariche sociali. Una volta eletto, il Seggio elettorale entra immediatamente in carica, prende possesso del materiale elettorale, designa al suo interno un Segretario incaricato di redigere i verbali. L'orario di apertura e chiusura del Seggio sarà stabilito in sede dell'Assemblea che nominerà il Seggio e comunicati via email ai soci elettori.

La Commissione è chiamata allo svolgimento materiale delle operazioni di voto, ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali, sovrintende allo svolgimento delle operazioni, svolge lo spoglio e lo scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni. Nel caso di contestazioni di qualunque genere, il Seggio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In occasione della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Probiviri, le funzioni di Seggio elettorale per la nomina del/dei Vicepresidente, del Segretario generale, del Tesoriere, del Portavoce e del Presidente del Collegio dei Probiviri, sono svolte dal neoeletto Presidente dell'Associazione.

Art. 6 – Consegna delle schede, voto per corrispondenza o per delega

Non più tardi di una settimana prima del giorno delle votazioni, le schede per le votazioni sono inviate per email a tutti i soci aventi diritto di voto.

I soci che potranno recarsi al Seggio, potranno esprimere il voto direttamente, utilizzando la scheda ricevuta. In caso di mancato possesso della scheda elettorale, ciascun Socio elettore può richiedere personalmente una nuova scheda elettorale al Presidente del Seggio il giorno delle elezioni.

Le schede devono essere consegnate al Presidente del Seggio che le immette nell'urna dopo il controllo degli elenchi degli aventi diritto e la registrazione del documento dell'elettore.

È ammesso il **voto per corrispondenza**. Il socio che desidera esprimere il voto per corrispondenza deve compilare la scheda e metterla in una busta anonima chiusa entro altra busta recante il proprio nome e cognome e da lui controfirmata. La busta dovrà essere spedita con Raccomandata A/R al Presidente dell'Associazione, che le consegnerà al Presidente del Seggio. Farà fede la data di invio, che dovrà essere entro la data delle elezioni (22 ottobre).

In caso di voto per corrispondenza, l'elettore è tenuto ad avvertire via email il Presidente del Seggio o il Presidente dell'Associazione, allegando la ricevuta di spedizione, cosicché si sappia di dover attendere l'arrivo della busta per procedere allo spoglio nei giorni successivi. Trascorsi 20 giorni dalla data delle Elezioni senza che la raccomandata sia arrivata per responsabilità delle Poste Italiane, si procederà comunque allo spoglio, che sarà considerato valido.

Nel caso di **voto per delega**, la scheda, prima di essere affidata a un altro socio (ogni socio può essere portatore di massimo 2 deleghe), dovrà essere preparata come nel caso di voto per corrispondenza (in doppia busta), ma sulla busta esterna, oltre le proprie generalità, il votante dovrà indicare anche il nome del consegnatario.

Le buste pervenute per corrispondenza o affidate ad altri soci dovranno essere consegnate direttamente al Presidente del seggio elettorale per i controlli e per l'inserimento nell'urna.

Art. 7 – Operazioni di voto, norme comuni a tutte le votazioni

Preliminarmente alle operazioni di voto, il Seggio provvede ad acquisire dal Presidente l'elenco degli elettori e le eventuali deleghe già presentate. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, su idonee schede cartacee da inserirsi in apposite urne adeguatamente sigillate; il Seggio definisce idonee modalità per garantire la segretezza dell'espressione del voto. A ciascun votante sono consegnate un numero di schede per ciascun organo o carica da eleggere pari al numero

complessivo di voti, personali e rappresentati per delega dall'elettore fisicamente presente (lo Statuto consente fino a 2 deleghe per ogni votante).

In caso di scheda contenente un numero eccessivo di preferenze rispetto al numero massimo delle cariche disponibili, saranno considerati validi solo i primi voti espressi fino al raggiungimento del numero massimo.

In caso di scheda contenente un nome ripetuto per cariche sociali diverse, il voto sarà considerato valido una sola volta a partire dalla carica più alta.

Terminate le operazioni di voto il Seggio provvede allo scrutinio delle schede, redigendo apposito verbale in cui sono riportati, per ciascuna carica, i voti riportati dai singoli candidati, il numero delle schede valide, il numero delle schede bianche e il numero delle schede ritenute nulle o contestate. In caso di parità di voti, la precedenza è data dall'anzianità di iscrizione all'Associazione e in caso di ulteriore parità dalla maggiore età.

Terminata la verbalizzazione il Presidente del Seggio sigilla le schede compilate congiuntamente con una copia dei verbali di scrutinio, in apposita busta.

Art. 8 – Modalità di voto del Presidente dell'Associazione

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. In prima votazione, il candidato risulterà eletto nel caso abbia ottenuto un quorum pari al 50%+1 dei votanti; qualora tale quorum non venisse raggiunto da nessuno o dall'unico candidato, si procede a una seconda votazione. Alla seconda votazione, alla quale sono ammessi solamente i due candidati più votati nella prima votazione, risulterà eletto il candidato che otterrà più voti validi.

Art. 9 – Modalità di voto dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri

In unica votazione, ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore al numero massimo delle cariche poste in elezione: da Statuto, da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri per il Consiglio Direttivo, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 per il Collegio dei Probiviri. Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Art. 10 – Modalità di voto del Vice Presidente, del Segretario Generale, del Tesoriere, del Portavoce e del Presidente del Collegio dei Probiviri

Nell'ambito del Consiglio Direttivo, vengono poste in votazione simultaneamente le cariche di Vice Presidente e di Segretario Generale. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. In prima votazione, il candidato risulterà eletto nel caso abbia ottenuto un quorum pari al 50%+1 dei componenti eletti nell'organo; qualora tale quorum non venisse raggiunto da nessuno o dall'unico candidato, si procede a una seconda votazione. Alla seconda votazione, alla quale sono ammessi solamente i due candidati più votati nella prima votazione, risulterà eletto il candidato che otterrà più voti validi.

Art. 11 – Proclamazione degli eletti

Concluse le operazioni sopra descritte all'art. 7, il Presidente del Seggio comunica immediatamente i risultati dell'elezione al Presidente uscente. Il Presidente dell'Associazione, acquisiti i verbali redatti dal Seggio, provvede a notificare agli interessati gli esiti delle elezioni.

Art. 12 – Pubblicazione dei risultati

I risultati elettorali saranno pubblicati sul sito dell'Associazione entro 7 (sette) giorni dalla data dello svolgimento dello scrutinio.

Art. 13 – Surroghe

In caso di dimissioni o altre cause ostative permanenti del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente fino alla successiva Assemblea. In caso di dimissioni o altre cause ostative permanenti dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo, si provvede allo scorrimento delle graduatorie risultanti dalle elezioni svolte. In caso di dimissioni o altre cause



ostative permanenti del Vice Presidente, del Segretario Generale o del Presidente del Collegio dei Proviviri, si provvede all'elezione di un sostituto alla prima riunione utile dell'organo.

Art. 14 – Elezioni suppletive

Nel caso in cui, per dimissioni o altri motivi, i membri elettivi del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Proviviri dovessero ridursi ad un numero inferiore al minimo stabilito dallo Statuto, il Presidente dell'Associazione provvede a convocare un'Assemblea elettiva entro 40 giorni dal manifestarsi della situazione di vacanza delle cariche, per l'elezione di nuovi componenti a reintegrazione del numero stabilito dallo Statuto o dall'Assemblea.